

Il nuovo statuto agrario di Urbania nel tramonto dello Stato Pontificio: una proposta

di Corrado Leonardi

Gli archivi comunali di Urbania conservano una documentazione che interessa direttamente la storia dell'agricoltura metaurense nel cuore del secolo XIX: il progetto del perito agrimensore Abbondio Angeloni¹, intitolato "Compilazione di uno Statuto Agrario per il Territorio di Urbania, 1843", ed i verbali delle adunanze della Congregazione Agraria che, dal 1843 al 1857, ha avuto il compito di revisionare e definire il testo definitivo dello Statuto².

Lo "Statuto Angeloni" è un trattato sulla ottimale conduzione tecnico-agricola e, tutto sommato, si presenta come documento d'avanguardia.

La cronistoria dell'iniziativa è raccontata dai verbali delle sedute della Congregazione Agraria³.

Nel 1833 "dietro invito del superiore governo a rivedere i vecchi statuti", il gonfaloniere Antonio Albertucci aveva formato "una deputazione dal seno del Consiglio, di tre membri, per la parte agraria"⁴.

Nel 1840 il N.H. Giuseppe Raffaelli richiedeva la compilazione di un regolamento sui patti di colonia; nel 1843 veniva incaricato Abbondio Angeloni "a stendere un progetto di statuto agrario per il nostro territorio".

Ma il progetto, già pronto all'inizio del 1844 "sonnacchiò" fino al 1856, "senz'altro effetto che di girare replicate volte fra le mani dei deputati". Se ne prende l'esame nel giugno del 1856, ma le sedute di analisi, approvazione e modifiche si fermarono alla settima, 27 marzo 1857, e cioè sul cap. VII del progetto Angeloni, "che è dei pascoli naturali"⁵.

L'esame del progetto mostra il contrasto tra lo spirito cui è informata tutta la legislazione agraria e l'iniziativa innovatrice e colta dell'Angeloni.

È evidente che nell'Angeloni vivono due sentimenti: l'assillo sociale di vedere sollevate le condizioni sociali ed economiche del contadino e, contemporaneamente, la mentalità padronale secondo la quale quel progresso debba gravare a tutt'onere del contadino.

L'assillo sociale viene in superficie, ad esempio, quando l'Angeloni propu-


¹ "Proposte e ricerche", fascicolo 22/1989

gna la divisione a metà col colono delle sementi: “ritengo mio preciso dovere di fare osservare che nei predi inferiori è giusto che a metà ancora siano le sementi, perché se il terreno è di scarsa feracità, non compensa le fatiche dei coloni. Questi hanno diritto di vivere con l’opera loro e non può pretendersi che siano diligenti senza mezzi di propria sussistenza”⁶; “[...] se un predio produce quattro sementi potrà il colono seminare tutto del proprio con qualche non piccolo danno, ma neppure eccessivo. Ma se produce meno, tanto maggiore ed enorme sarà il danno quasi da impiegare gratis tutte le sue fatiche”⁷; “[...] non di rado accade in Urbania che molti predi appena giungono a produrre il 2,5 e forse meno. Qual mercede avrà il colono per le sue fatiche? [...]”⁸. “Vi sono è vero altri compensi indiretti, come la casa senza nolo, la metà di alcuni prodotti che si hanno con poco lavoro, frutta, legna minuta pel foco e qualche altro. Ma potrà essere questo compenso paragonato a quanto sopra? Osserviamo, per convincerci, le famiglie non neglidenti. Sono costrette di fare una vita laboriosissima tutto il giorno, anzi tutto l’anno, senza riposo, se non poche ore la notte. Qual frutto ricavano in complesso? Uno scarso cibo giornaliero di pulenta o erbe e pochi sono i giorni che hanno pane e vino. Non basta questo. Se la possessione è poco fertile, sono costretti i padroni di darli delle sovvenzioni a credito senza speranza di averne il pagamento. Quale altro mestiere è così laborioso? E quale è quello che dia minor compenso?”. “Eppure - conclude l’Angeloni - l’arte dell’agricoltura è il più necessario per vivere. Gli altri mestieri sono secondari”⁹.

L’animo dell’Angeloni si rivela completamente oscillante tra il senso di giustizia e la cruda realtà contadina, nella considerazione finale: “Io sono intimamente convinto che i patti colonici debbono permettere un giusto compenso alle fatiche da potere vivere limitatamente, come egualmente sono convinto della necessità delle leggi per mettere freno agli abusi, negligenze - e se mi è permesso di dirlo - alla malignità di una gran parte di essi”¹⁰. E purtroppo la seconda faccia dell’Angeloni, o meglio della classe padronale, si mostra quando, nella formulazione delle leggi, gli aggravii delle migliorie si riversano tutti, o quasi, sui coloni e le sanzioni, previste con gravami pecuniari, a giudizio dei periti, sono sempre contro il colono¹¹.

Lo statuto è composto da un “preambolo” che esprime il parere dell’Angeloni e da sei parti specifiche.

La prima tratta della coltivazione: in essa si parla del regolamento delle acque (cap. I), dei letami (cap. II), del grano (cap. III), del “granturco” (cap. IV), dei marzatelli o brastimi (cap. V), dei prati (cap. VI), dei pascoli semplici (cap. VII), dei boschi cedui e pascoli boscati (cap. VIII). Comprende anche la tratta-



Frontespizio del progetto del perito agrimensore Abbondio Angeloni.

zione “dei soprassuoli” e cioè delle viti (cap. IX), “delle piante dei frutti, mori, olmi, ed altro” (cap. X), delle querce (cap. XI). Conclude con le “disposizioni generali”, costituenti il capitolo XII¹².

La seconda parte è riservata al bestiame bovino (cap. I), pecorino (cap. II), suino (cap. III)¹³.

La terza parte concerne “gli obblighi dei coloni” circa la divisione dei prodotti (cap. I), le spese a carico del colono e a carico del padrone (cap. II), il bestiame “di proprietà colonica e di altri, misto con quello del padrone” (cap. III), gli “abusi sul raccogliere fieni, paglie, ghiande e traffico di questi” (cap. IV), “galline, gallinacci, piccioni e cose simili” (cap. V), i termini (cap. VI), le pecore (cap. VII), “l’atterramento delle piante e legna qualunque” (cap. VIII), le disposizioni generali (cap. IX)¹⁴.

La quarta parte, di quattro paragrafi, tratta del “discioglimento delle società coloniche”¹⁵. La quinta, senza capitoli e senza paragrafi, è relativa ai “danni dati”¹⁶. La sesta tratta “della deputazione agraria e dei periti comunali” (primo capitolo), “dei periti comunali” (secondo capitolo), con successiva conclusione “finale”¹⁷.

Lo Statuto mette in risalto l’arretratezza agricola del tempo nell’alta valle metaurense, così come lamenta lo stesso Angeloni nel suo preambolo: “L’agricoltura è la sorgente delle ricchezze, perché con questa l’uomo riceve l’alimento e tutto ciò che ha bisogno per vivere. Sarebbe desiderabile che questa fosse già alla sua perfezione e così colla industria aumentare le sue produzioni. Ma nei territori di monte è sempre trascurata. Così appunto è nel territorio di Urbania. Quanti abusi dannosi sono oggi in pratica! Quello che è peggio è l’impossibilità che i coltivatori abbandonino cattive pratiche ed accettino nuovi metodi di coltivazione, benché dichiaratamente conosciuti utilissimi”¹⁸.

Il primo abuso riscontrato dall’Angeloni è la cattiva conduzione delle acque. “La causa principale della poca fertilità dei terreni in colle e monte, di cui è composto il territorio di Urbania, è proveniente più di ogni altro dal dilavamento che producono le acque le quali attualmente si lasciano scorrere ovunque senza regola alcuna. Queste, trasportando con sé il terreno coltivato ed i concimi, lasciano scoperto il suolo sottoposto, il quale per lo più è di pietra, genga o tufo, o altra materia sterile e incapace di produzioni vegetali”¹⁹. Rimedio: pulitura dei fossi, spurgatura di quelli “cosiddetti a pozzi”, deviazione delle acque con solchi e doppie. Ciò tutto a carico del colono.

Il secondo abuso riguarda i letami: “È cosa veramente vergognosa il vedere in questo territorio il letame buttato alla peggio fuori della stalla all’azione del sole che li fa esalare la sostanza nutritiva e lo dissecca, alla discrezione delle

acque che trascinano con loro lati sostanze; poco dopo si trasforma nel campo a piccoli mucchi e qui si lascia molto tempo all’azione del sole e alla discrezione delle acque senza ricoprilo della terra col lavoro. Non basta questo. Si porta nel campo prima che sia fermentato, non viene mai sparso ugualmente ma in grosse glebe che col troppo calore danneggiano i vegetativi che vi nascono. Da tutti i coloni si conosce questa sola pratica, e quasi tutti l’usano”²⁰. Provvedimenti: costruzione di letami lontani dalle case ed ombreggiati.

Il terzo male dell’agricoltura locale è riconosciuto nella cattiva cura del grano²¹. Oltre a trascurare l’aratura, ridotta a due volte, invece di quattro, secondo l’antico costume, è invalso l’uso di seminare più qualità di grano mescolate insieme, in base alla massima che dice “se non produce bene una qualità produrrà l’altra”²². Provvedimenti: si seminino i vari grani separatamente. È trascurata anche la mondatura: “È in questo territorio trascurata in sommo grado la mondatura del grano, ossia lo svellere dal campo le erbe nocive [...]. I contadini non conoscono altro utile in questa operazione che quello di avere l’erba per la governa del bestiame e perciò attualmente vanno nel campo del grano per questo solo oggetto, togliendo quant’erba al bestiame bisogna, lasciando il resto per quanto questa sia molta, e si rifiutano di appositamente mondarli”²³.

Un altro cattivo uso riguarda la coltivazione del granoturco o “formentone”, definito dall’Angeloni “il sostentamento delle famiglie agricole, il cibo più economico per loro e di sufficiente commercio per i possidenti”. I “villici” hanno ragione di estendere questa coltivazione, ma hanno il torto di estenderla anche in terreni non adatti, pretendendo di riscuoterlo nelle terre aride, nella genga, nel tufo e “quasi [...] nella dura pietra con danno notabilissimo del raccolto del grano”²⁴. Contro questo errore l’Angeloni invoca un rimedio drastico: se il padrone avrà espressamente vietato di seminare il granoturco in un dato campo riconosciuto inadatto dai periti, potrà pretendere “tre quarti del raccolto di quel campo; se è seminato troppo fitto, il padrone potrà farlo diradare a spese del colono; se per mancanza di concimazione o di altro il granoturco ha dato uno scarso raccolto, il padrone, a giudizio del perito, si farà compensare dal colono”²⁵.

Altro errore si commette circa la coltivazione della fava a vantaggio della semina del grano: “Siccome però i contadini calcolano materialmente il semplice utile diretto senza calcolare l’indiretto, benché sia maggiore, non amano la coltivazione di questa. Così è nel nostro territorio, non così, però, in quello delle Marche”²⁶.

Danno gravissimo è la distruzione del prato: “A giusto calcolo è maggiore

il valore del fieno ricavabile da un prato, di quello se fosse coltivato a grano o a marzattello. Nel nostro territorio è scarsa la superficie dei prati nei confronti del bestiame occorrente e meriterebbe di essere aumentata. I nostri contadini tendono invero a ridurre in seminativo quelli esistenti piuttosto che conservarli, calcolando materialmente il solo utile di alcune buone raccolte che si ottengono, in questi, nei primi anni e non contrapponendo la perdita dei mezzi necessari per il mantenimento del bestiame per cui sono costretti di diminuire il numero o tenerli mal nutriti con perdite nel bestiame stesso, e più dei necessari concimi”²⁷.

L'Angeloni qui propugna la diffusione della coltura della “crocetta”, preziosa pianta prima non conosciuta nella provincia pesarese, ma usata particolarmente nei territori di Macerata Feltria e di Sassocorvaro²⁸.

Altro male messo in evidenza dallo Statuto-Angeloni è il rifiuto da parte di contadini di seminare nei luoghi argillosi i “lupini selvatici”, capaci di ricoprire un terreno non fertile e provvedere ad un ottimo pascolo per il bestiame²⁹. La ragione del rifiuto è vista nel fatto che “molti dei nostri contadini credono scioccamente che questa pianta sia generata dal terreno senza seme e se non lo vedono nascere spontaneamente dicono che il terreno non lo produce e su tale solenne errore non hanno mai usato di seminarla”³⁰.

Alla difesa dei pascoli, alla diffusione della coltivazione a “crocetta”, di “lupini selvatici”, di “erba di Spagna” si provvede aggravando gli oneri del colono e multandolo. Tra i provvedimenti si propone: “1° che il colono non possa rifiutarsi di seminare tali prati artificiali ove là verrà comandato dal padrone; 2° che debba mantenere sempre tale coltivazione con la semente ricavabile dal campo istesso; 3° che in niun tempo sia permesso di fare pascolare il bestiame nel terreno coltivato a crocetta, particolarmente le pecore; 4° che debba invogliare a ciò, niun altro ardisca di far pascolare come sopra e sia obbligo di partecipare al padrone, nel termine di giorni due, il numero delle bestie che vi hanno pascolato ed a quel colono appartengono”³¹. Le multe sono gravi e prevedono l'accesso ai tribunali col sostenimento delle spese processuali, il pagamento totale di tutta la semente, il versamento di 5 baiocchi al giorno per ogni bestia andata nel pascolo abusivo³².

Un ulteriore inconveniente è costituito dalla moltiplicazione dei dissodamenti “impropriamente detti dai nostri villani: ranchi”, per la “mania invasa in questo territorio [...] di voler mettere tutti i terreni in coltivazione seminativa”³³.

Circa i boschi cedui ed i pascoli boscati, l'Angeloni, pur riconoscendone l'abbondanza, si lamenta della “micidiale scure colonica devastatrice”³⁴, e dedi-

ca l'XI capitolo alla difesa della quercia³⁵, considerata di pubblico interesse³⁶.

La parte III concerne gli obblighi dei coloni. Tutti i prodotti “saranno divisi a metà, compresa l'avena, la cervia, il fieno e simili biade destinate al bestiame”, anche se “questi in oggi, da alcuni, si credono di tutta proprietà colonica, ma erroneamente”³⁷. Sembra poi giusto all'Angeloni “accordare al colono 2/3 del seme di lino e di ritenere 1/3 a vantaggio personale, perché in questo prodotto il colono ha molta fatica e spese, e anche dell'olio essendo assai scarsa questa produzione nel territorio di Urbania”³⁸.

Vengono considerati di diritto prettamente personale il prodotto del bosco, i “mori gelsi”, le piante essiccate. Si vogliono dividere invece a metà i pali vecchi delle viti, i “pedaletti” o mozziconi, le fascine di frasca che prima erano d'uso esclusivamente colonico. Questa specie di mania di concedere e nuovamente togliere al colono, questo orientamento ben chiaro di migliorare l'agricoltura e, allo stesso tempo, di non farla gravare sul proprietario, sono ulteriormente manifestati allorché si tratta delle “spese a carico colonico e padronali”³⁹: “tutte quante le spese di coltivazione sono state sempre e proseguono pure ad essere a tutto carico colonico. Si eccettuano spese per piantamento e allevamento delle piante novelle sino al loro frutto, che sono a carico padronale”. Altrettanto dicasi del bestiame che “non sembra conveniente” essere tenuto dal colono nella mandria del padrone, perché sarebbe un bestiame, quello del colono, meglio trattato a discapito del padronale⁴⁰; ciò vale anche per le galline, i gallinacci e i piccioni, che, se non vengono chiusi nei debiti tempi, “possono [...] essere uccisi da chiunque impunemente”⁴¹.

Forse una carenza delle più gravi, notata almeno fino al 1844, era quella di una chiara legislazione atta a regolare lo scioglimento del contratto colonico.

Lo Statuto urbaniese provvede ampiamente alla carenza, perché dice: “occorre impedire al contadino, che dovrà essere disdetto nel mese di maggio, di fare il più possibile i danni, [...] e il colono che parte ha sempre procurato e procura di fare, per quanto egli può”⁴². “Dal giorno della disdetta al giorno della riconsegna è il tempo nel quale i contadini arrecano maggior danno e fanno di tutto perché il contadino nuovo percepisca meno che sia possibile e ponga maggior opera per rimediare i danni rinvenuti”⁴³. Ad evitare questi danni si dettano regole minuziose e rigide.

Le parole infuocate che l'Angeloni scrive sopra i danni dimostrano come i coloni vivessero nel gusto cattivo delle odiosità, del danneggiarsi l'un l'altro, nel trascurare i propri doveri, facendo male a se stessi: “È costume generalissimo in tutto il territorio tenere vagando il bestiame senza alcuna guardia. Bovi, pecore, maiali, sono padroni di andare a pascere dove più le piace [...], il colo-

no stesso è quello che più di tutti è la causa. Oltre che fa danno con le bestie del podere, lascia far danno ai vicini non solo per poca sorveglianza, ma più perché urtandosi col vicino, questo si vendica col fare altrettanto per i danni che riceve e col riferire al padrone ciò che il colono vorrebbe tenere occulto; e così tutti d'accordo ruinano piantagioni, prodotti, prati"⁴⁴.

Dai verbali della Congregazione Agraria risulta come il problema per l'eliminazione di tali abusi commessi a discapito comune e il risollevarlo attraverso una radicale riforma dell'agricoltura stia a cuore a tutti. Sono gli stessi membri della Congregazione che decidono di incontrarsi in tutti i giovedì dell'anno non festivi per trattare e realizzare il progetto Angeloni e a chiedere che la Congregazione fosse ampliata, introducendovi elementi esperti in legge, altri parroci di campagna⁴⁵ e consultando "altre persone intelligenti in ispecie i fattori di campagna e i migliori coltivatori"⁴⁶.

Un lavoro che ha dato il suo frutto. È bene, quindi, tener presente l'importanza dello *Statuto* Angeloni e, nello stesso tempo, dei "verbali della Congregazione Agraria", istituita nel 1856 dalla Magistratura Municipale Urbaniese, in quanto sono due documenti che presentano in forma organica e concreta, un minimo da attuarsi perché la valle metaurense diventi una terra dove mezzadro e proprietario possano vivere nel benessere economico e in una società più civile.

Naturalmente anche qui si deve amaramente constatare che - come sempre - la colpa di tutto ciò che non va è addebitata al più debole, cioè al contadino "coccuto ed ignorante", e mai al proprietario "intelligente e savio"⁴⁷. Non poteva dire diversamente l'analisi di due fonti archivistiche sgorganti da un'unica sorgente padronale, che se da un lato è preoccupata - almeno a parole - di migliorare la vita del villico, dall'altra è attenta a non urtare le suscettibilità dei ceti privilegiati.

Tale appare il conflitto di interessi riflesso nello *Statuto* Angeloni e nei verbali dei consigli della "Congregazione Agraria" di Urbania, i quali ciò non ostante, considerati i tempi, sono orientati al deciso sviluppo dell'agricoltura nella terra bagnata dal Metauro.

Note

¹ Abbondio Angeloni è il padre dell'arcivescovo di Urbino Alessandro Angeloni (1846-1881) che fu promotore della Cattedra Universitaria di Agricoltura in Urbino, ispirata dal padre: cfr. C. Leonardi, *Progetto di un centro per l'istruzione agraria teorico-pratica a Urbania negli*

anni della Unificazione, in "Proposte e ricerche", 14, 1985, p. 90. È noto perito dell'epoca (C. Leonardi, *Cabrei urbaniesi*, in "Proposte e ricerche", 9, 1982, p. 50) a servizio delle chiese di Urbania e di Urbino e dei conti Brancaleoni di Piobbico (D. Bischi, *I Brancaleoni di Piobbico*, Rimini, 1982, pp. 106-107).

² Urbania, *Arch. Com. Segr.* (= A.C.U.), Busta Miscellanea II, sec. XIX, fasc. 34. Lo Statuto è autografo dell'Angeloni che lo data "Urbino, li 3 febbraio 1844". Consta di 83 carte, formato cm 31 x 22. I verbali dei Consigli della Congregazione Agraria vanno dal 1856 al 1857.

³ Il gonfaloniere A. Albertucci il 5 giugno 1856 convoca i deputati e lamenta che "non è forse in tutta Italia regione ove più la coltivazione sia trascurata, più abbandonata al cieco arbitrio dei rozzi ed infingardi villani, che in questo angolo del nostro e di qualche altro limitrofo territorio" (*Verbale*, cit., c. lr-v.). Ricorda i tempi felici dell'agricoltura governata dal V libro degli *Statuti di Casteldurante* e "dagli antichi libri campagnoli che trovansi in varie delle nostre famiglie", (*Ivi*, c. lv).

⁴ *Ivi*, c. 2r.

⁵ *Ivi*, c. 8r.

⁶ A. Angeloni, *Statuto Agrario*, cit., cc. 46-47. L'Angeloni qui ricorda che il sistema delle sementi a metà "si pratica generalmente nelle provincie di Bologna e di Romagna e nella maggior parte di quella di Urbino. Se in dette provincie è stato conosciuto giusto molto più lo deve essere nel territorio di Urbania che è di una fertilità minore".

⁷ Qui l'Angeloni presenta il calcolo dimostrativo delle perdite del colono, con un modo meticoloso e convincente, basato sulla semina annua a grano di 4 some, corrispondenti alla media dei predi urbaniesi. La rendita colonica netta ammonta a some 3 libbre 40. La mano d'opera occorrente costa scudi 16,40 alla quale detratta la rendita colonica valevole circa scudi 12,40 risulta che il colono perde scudi 4,00. Se poi il predio "rende le tre sementi, come generalmente [...] si possono considerare le nostre colline", la perdita colonica sarà di scudi 10,20, *Ivi*, cc. 47-48.

⁸ L'Angeloni dimostra in tal caso la rendita colonica netta di sole libbre 100. "Le suddette 1. [libbre] 100 di grano possono essere un giusto compenso alle opere e spese come sopra, che sono a carico colonico di circa scudi 15. Per essere giusto questo compenso dovrebbe essere il prezzo del grano a scudi 15 ogni 100 libbre, cioè scudi 60 il sacco", *Ivi*, c. 49.

⁹ *Ivi*, c. 50.

¹⁰ *Ivi*, c. 50.

¹¹ Addirittura nelle disposizioni generali si prevede che il proprietario compia sempre il proprio dovere e il contadino trascuri il suo; perché, nei due articoli predisposti, si parla solo di coloni e non di proprietari, come sarebbe stato ovvio per la difesa dei diritti dei contadini: "1°, che mancando i coloni non solo a quanto sarà prescritto nello Statuto espressamente, ma a qualunque altro lavoro di buon agricoltore, dovrà bonificare i danni al padrone, a giudizio dei periti; 2°, che qualunque coltivazione venisse ordinata dalla deputazione siano obbligati di eseguirla", *Ivi*, c. 34.

¹² *Ivi*, cc. 3-34.

¹³ *Ivi*, cc. 35-12.

¹⁴ *Ivi*, cc. 43-52.

¹⁵ *Ivi*, cc. 63-73.

¹⁶ *Ivi*, cc. 74-75.

¹⁷ *Ivi*, cc. 77-83.

¹⁸ *Ivi*, c. 1.

¹⁹ *Ivi*, c. 3.

20 *Ivi*, cc. 5-6.

21 *Ivi*, c. 9.

22 *Ivi*, c. 9. Ma nella mietitura non tutte le qualità sono mature.

23 *Ivi*, cc. 10-11.

24 *Ivi*, c. 12.

25 *Ivi*, c. 15. La Congregazione Agraria aggiunge: "Qualora il colono non possa ripassare la seconda volta il granoturco a zappa, il faccia pure con l'aratro, dirizzando bensì i gambi con la zappa. A ciò mancando, il padrone il farà eseguire a sue spese per rivalersene contro il colono allo atto di partire il formentone. Si prescrive la distanza tra solco e solco in piedi due e fra pianta e pianta in piedi 1,5. Il fiore non si tolga alla pianta se non quando è secco. Appena colto il formentone si carpiscano i gambi e non si taglino. Finalmente il granoturco si sgrani e non si batta". A.C.U., *Congregazione Agraria*, verbali dei Consigli, cons. 6 marzo 1857. *Busta miscellanea II*, sec. XIX, cc. 5v-6r.

26 *Ivi*, c. 16. La Congregazione Agraria, nella seduta del 13 marzo 1857, c. 6r-v, insiste molto sulla necessità di imporre ai contadini "la coltivazione della fava, accordando loro anche qualche compenso e ponendo tutto a carico del padrone la semente". Si proibisce l'abuso di troncane le cime alle fave.

27 *Ivi*, c. 18. La Congregazione Agraria (20 marzo 1857) stabilirà "che i terreni non produttivi oltre il 3 si tengano a prato, almeno seminaturale [...], rimettendovi il grano solo ogni cinque anni. Il terreno più ferace dovrà ogni anno avere una semina di prato artificiale in proporzione di un ottavo della semente a grano". Si aggiunge che "per tali prati artificiali, il seme sarà nel primo anno a carico totale del padrone, in seguito del colono", *Congr. Agraria*, cit., c. 8v.

28 "Si semina anche nel nostro territorio, ma in poca quantità [...] il peggio è che vi lascia-no pascere il bestiame, per cui la pianta si secca ed i contadini dicono esser proveniente o dal terreno o dalla ubicazione, o dagli influssi celesti e non mai dalla loro trascuratezza nel riguardarla dal bestiame", *Ivi*, cc. 19-20.

29 L'Angeloni non sa che nel 1767 pioniere dei lupini selvatici era stato il parroco di Santa Maria in Spinateci don Giuseppe Giri, come è documentato nelle sue *Memorie* frammentarie conservate in Urbania, *Arch. Curia Vesc.*, Busta Santa Maria in Spinateci, in 68, c. 50, e pertanto scrive "niuno fin qui si è dato carico di fare tale seminazione", *Ivi*, c. 22.

30 *Ivi*, c. 22.

31 *Ivi*, c. 24.

32 *Ivi*, cc. 24-25.

33 *Ivi*, c. 25.

34 *Ivi*, c. 27.

35 "Di quest'albero, utilissimo, sarebbe prodigo il terreno di Urbania; non lo è però quanto lo potrebbe essere, per trascuratezza, anzi va diminuendo e senza un rigoroso provvedimento si rimarrà quasi privi [...]. Lo atterramento si pratica in un modo quasi abusivo e quel che è peggio non si pensa affatto all'allevamento onde supplire a quelle che vanno a mancare". Le lamentele sul taglio delle piante d'ogni genere sono di antica data. Basterà ricordare quelle ducali (S. Campello, *Constitutiones Ducatus Urbini*, I-II, Roma, 1709) e dei parroci rurali: "Si trovano de' villani indiscreti ed anche padroni di poca economicità i quali non posson vedere sul fuoco altro che legna di merollo e quel che è più reprobabile, tagliando alla peggio, senza poi neppur prendersi la pena di allevare un virgulto", G. Giri, *Memorie*, cit., cc. 53v-54r.

36 *Ivi*, c. 30. L'Angeloni dichiara di considerare la quercia non come bene privato, ma come un bene di "pubblica economia", invocando che fosse posta sotto la tutela della Deputa-

zione, che sola potesse dare il permesso di abbattimento.

37 *Ivi*, c. 43.

38 Asserisce che "il prodotto dell'olio più generalmente si usa in altri territori di dividerlo in ragione di 2/3 di parte padronale e 1/3 di parte colonica", *Ivi*, c. 44.

39 *Ivi*, c. 52.

40 *Ivi*, c. 53.

41 *Ivi*, c. 55.

42 *Ivi*, c. 63.

43 *Ivi*, c. 64.

44 *Ivi*, c. 74.

45 Il Consiglio della Congregazione Agraria fu composto da 19 elementi. I primi tre costituenti il consiglio dal 1842-1843 sono: Giuseppe Raffaelli, Antonio Albertucci, arciprete Pi-grucci. Il 23 giugno 1856 furono aggiunti: Ercole Marfori, don Emanuele Galeotti, Luigi Ros-si, conte Lorenzo Marsili, Placido Muscinelli, Domenico Pollastrini, Nicola Raffaelli, Bene-detto Tacchi, Vincenzo Brusaglia, don Giulio Matteucci, Agostino Marfori, Pietro Tagliabo-schi, Domenico Poeti. Il 23 marzo 1857 furono aggiunti: don Matteo Lani, don G. Maria Tac-chi. Cfr. Congregazione Agraria, *Verbali*, cit., c. 14v.

46 *Ivi*, c. 3r.

47 È un giudizio e una maniera di giudicare ben esplicito nella relazione in risposta all'in-chiesta demologica sui contadini, attivata nel Regno Italico Napoleonico tra gli anni 1811 e 1812: A. Bravi e C. Leonardi, *Costumanze dei contadini urbaniesi agli albori del secolo XIX*, in *Contadini di Urbania nel primo Ottocento*, a cura di S. Anselmi, Urbania, 1985, pp. 9-15.